



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ECOLOGIA ED AMBIENTE

Proposta n. 62419

Protocollo nr. 38361 del 01/09/2016

ORDINANZA N. 40 del 01/09/2016

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE
(AEDES ALBOPICTUS)**



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo, attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che nel 2007 si è manifestato, in Emilia-Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;

DATO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico, relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

EVIDENZIATA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie, che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO :

- che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
- di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01 aprile – 31 ottobre di ogni anno, salvo revoca della presente ordinanza, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

DATO ATTO, altresì, che la proposta dell'ordinanza in oggetto è stata redatta dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia;

VISTI :

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la nota dell' ATS di Brescia prot. n. 18095 del 16/04/2016 contenente il presente schema tipo di ordinanza, nonché l'allegato 1) relativo ai trattamenti larvicidi;

RITENUTO di disapplicare le vigenti ordinanze sindacali in materia di prevenzione della diffusione sul territorio della Zanzara Tigre, n. 60 del 12.05.1997 e n. 78 del 25.05.2000, perché i contenuti delle stesse vengono aggiornati e meglio articolati dalla presente ordinanza;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DISPONE



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

la revoca delle ordinanze sindacali n. 60 del 12.05.1997 e n. 78 del 25.05.2000, in quanto i contenuti delle stesse vengono aggiornati e meglio articolati dalla presente ordinanza;

ORDINA

1) Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

2) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di :

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

3) A tutti i conduttori di orti, di:



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

4) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

5) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione,

rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

6) Ai responsabili dei cantieri, di:

- **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

7) Che all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori debbano essere riempiti con sabbia umida, al posto



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

- 8) Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- 9) Che venga allegata al presente provvedimento nota informativa della ATS di Brescia sui trattamenti larvicidi (vedi allegato 1)
- 10) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento e resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché pubblicazione sul sito internet del Comune;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da un minimo di € 50 ad un massimo di € 200.

L'effetto cumulativo delle sanzioni, per un massimo di n. 5 sanzioni amministrative nel periodo di 15 giorni consecutivi, comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provveda ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

INFORMA CHE

- ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Bonzi, responsabile del Settore Ecologia;
- ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- qualora il soggetto interessato non ottemperi a quanto sopra ordinato si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; sono comunque fatti salvi i procedimenti sanzionatori relativi alla infrazione accertata.

IL SINDACO
ROSA LESO

* Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005

Proposta n.62419